



TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE
AULA PENALE

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSEINI	Giudice a Latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOPIA
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 6

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/2010 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA +46

UDIENZA DEL 09/03/2020

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2020404134951

Esito: RINVIO AL 20/04/2020 09:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

No table of contents entries found.

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
RITO ASSISE
Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/2010 R.G.N.R.
Udienza del 09/03/2020

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - RIVA NICOLA +46 -

PRESIDENTE S D'ERRICO - Viene chiamato il procedimento 1/2016 Registro Generale Dibattimento.

Il Presidente procede all'Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale redatto dal Cancelliere di udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Diamo atto che sono state depositate varie istanze dai difensori, inizialmente - diciamo dall'ultima udienza - per l'astensione dalle udienze proclamata dall'organismo nazionale dell'Avvocatura, che poi è stata revocata. Per quanto riguarda queste istanze le riteniamo ritirate, penso. No, Avvocato Convertino? Superate, di fatto superate.

AVVOCATO D. CONVERTINO (*fuori microfono*) - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però, nelle more, sono state depositate altre istanze sulla scorta della situazione sanitaria a tutti nota. In particolare, l'Avvocato Lojacono - in data 6 marzo - ha depositato un'istanza di rinvio per un congruo periodo, vista la situazione che in particolare interessa l'area lombarda e l'area di Brescia, dove è residente e svolge

la sua attività professionale. Pubblico Ministero, vuole visionare o comunque ritiene superato...

P.M. M. BUCCOLIERO - Non si oppone.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non si oppone. Le Parti Civili?

(L'Avvocato Errico interviene fuori microfono)

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non si oppongono. Avvocato Convertino, lei insiste in quelle istanze?

AVVOCATO D. CONVERTINO *(fuori microfono)* - Assolutamente sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Comunque, al di là del Decreto Legge numero 11/2020 pubblicato nella serata di ieri, lei insiste nell'istanza di rinvio con sospensione dei termini di prescrizione?

AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, Presidente, io mi riporto a quell'istanza. Ovviamente, per il resto mi rimetto alla Corte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci ritiriamo.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 11:16 e rientra Aula di udienza alle ore 11:55.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Do lettura dell'ordinanza: "La Corte d'Assise di Taranto, letta l'istanza a firma degli Avvocati Carlo Sassi, Vito Ippedico, Francesco Centonze, Carmine Urso, Vincenzo Vozza, Gaetano Melucci, Pasquale Annicchiarico, Stefano Lojacono, Daniele Convertino e Carlo Baccaredda Boy, depositata in Cancelleria in data 6.3.2020, con cui si aderiva all'astensione di categoria proclamata e comunque si richiedeva il differimento delle udienze per un periodo non inferiore a quindici giorni, con sospensione dei termini di prescrizione; lette altresì le note degli Avvocati Mariucci e Sirotti, nonché dell'Avvocato Laforgia, adesive alla predetta astensione; letta la nota a firma dell'Avvocato Lojacono, depositata in Cancelleria in data 6.3.2020, con cui si richiede il rinvio per l'emergenza epidemiologica di rilievo nazionale, senza indicazione alcuna di termine finale, con sospensione dei termini di prescrizione; sentite le Parti; osserva: la situazione di fatto già evidenziata nell'ordinanza di questa Corte in data 3.3.2020 - da intendersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta - deve dirsi modificata in senso peggiorativo come si evince dai recenti provvedimenti legislativi, tra i quali si annoverano il Decreto Legge numero 11 dell'8.3.2020 (relativo alla sospensione ex lege dell'attività giudiziaria sino al 22 marzo 2020) ed il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso in pari data, con estensione delle zone a

rischio contagio COVID-19; rilevato che, nelle more, la proclamata astensione di categoria è stata revocata e che quindi non si debba provvedere sulle relative istanze adesive con riferimento all'odierna udienza; considerato che la dicitura normativa di cui all'Articolo 1 del citato Decreto Legge 11/2020 prevede il rinvio di ufficio delle udienze con l'indicazione specifica delle eccezioni, rinviando all'Articolo 2, comma 2, lettera g); ritenuto che al numero 2, lettera b), di tale ultima richiamata disposizione di legge è espressamente eccettuata la celebrazione dei processi in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza, senza che si specifichi se si tratta di misure cautelari solo personali; ritenuto che anche il comunicato urgente emanato dal Ministero della Giustizia in data 8.3.2020, prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge, da intendersi quindi come interpretazione autentica, nella sezione dedicata al settore penale, riproduce - quanto alle eccezioni - la medesima dicitura letterale senza distinzioni tra misure cautelari personali o reali; rilevato che nel presente processo pende misura cautelare reale consistente nel sequestro preventivo di parte dello stabilimento siderurgico Ilva di Taranto, disposto con decreto del G.I.P in sede del 22 luglio 2012; ritenuto tuttavia, quanto al rinvio dell'odierna udienza, che in ogni caso - come ribadito a verbale dal difensore presente - valga l'istanza congiunta dei difensori, con sospensione dei termini di prescrizione che ben consente, in ragione della ratio legislativa volta all'introduzione di misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, come espressamente indicato nella rubrica della legge, il contemperamento degli interessi, tutti di rilevanza costituzionale, della salute pubblica e dell'esercizio della giurisdizione; ritenuto ancora che, per la ripresa del processo, sin d'ora, in attesa della normativa secondaria di dettaglio, si possa - se del caso - prevedere, nel massimo rispetto di tutti i citati diritti costituzionali, la prosecuzione del dibattimento nelle forme della videoconferenza che, più di ogni altro strumento, può assicurare le finalità degli ultimi provvedimenti legislativi; ritenuto pertanto di riservare, con distinto e successivo provvedimento a carattere organizzativo, di impartire le disposizioni di dettaglio per il collegamento con l'Autorità Giudiziaria di Milano ed eventualmente di altri territori giudiziari, nonché con il DAP. Per tali motivi rinvia - sospendendo i termini di prescrizione - la celebrazione del processo all'udienza del 20 aprile 2020, ore 09:00, Aula Bunker, riservandosi le eventuali ulteriori comunicazioni di cui al punto 9 della parte motiva". Quindi ci vediamo il 20 aprile e decideremo il da farsi. L'udienza è tolta.

